

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 40/23/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con distinti atti tutti depositati in data 25 marzo 2011, il signor Lo. Al. di Melegnano, via dei Gladioli n. 19, in proprio, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.T9B01 LH0067012010, n. T9BO I LHO068012010 e n. T9B01 LHOO68512010, tutti notificati in data 16-18 ottobre 2010, con i quali l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4, per gli anni 2005, 2006 e 2007, ha proceduto alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto del ricorrente, ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73, avendo rilevato lo scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile sulla base della effettiva capacità contributiva rispetto a quello dichiarato, considerato le spese sostenute per incrementi patrimoniali riferentesi all'acquisto di una autovettura Mitsubishi Pajero, immatricolata in data 7 maggio 2007 per il prezzo di €30.500=, ed alla capacità contributiva desunta dai beni e dai servizi di cui egli dispone e sostiene le spese, con particolare riferimento all'immobile sito a san Piero a Sieve (FI), di proprietà per la quota di un mezzo.

Contesta il ricorrente l'operato dell'Ufficio sulla base dei chiarimenti e della documentazione forniti, atteso che per quanto riguarda l'autovettura la stessa è stata acquistata con versamenti eseguiti dalla madre per € 30.000,00= e solo per € 500,00= dallo stesso. Mentre per le spese di gestione dell'abitazione secondaria di san Piero a Sieve, assume di non avere la disponibilità di tale immobile, essendo abitato dallo zio An. Za. che ne sopporta le spese di gestione.

Contesta l'Ufficio tali assunti, rilevando che le giustificazioni addotte dal ricorrente si rilevano inidonee a superare la presunzione di legge derivanti dalla applicazione del redditometro.

La Commissione, esaminato gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, rileva che per la soluzione della presente controversia non si possa prescindere dalla circostanza che, benché gli accertamenti in discussione riguardino la capacità contributiva di un singolo contribuente ben individuato, lo stesso fa parte di un nucleo familiare compatto, come può essere quello composto da madre e figlio, che perdura da anni. Ora in tale situazione, tanto più considerando gli stretti vincoli affettivi tra i componenti di detto nucleo familiare, non può trascurarsi, sulla base della comune esperienza e degli stessi obblighi di assistenza che reciprocamente vincolano i componenti, che le spese anche più significative riguardanti detto nucleo, anche se formalmente riferite all'uno o all'altro componente, in realtà vengono sostenute dal o dai soggetti che hanno maggiori possibilità economiche, a prescindere da calcoli meramente riferiti a chi spetti detta spesa, anche perché spesso la stessa finisce per riversare effetti benefici su tutti componenti del nucleo.

Nel caso specifico appare logicamente corretto e comprensibile pertanto che l'autovettura Mitsubishi Pajero, pur essendo stata intestata al figlio, anche per evidenti motivi di rappresentanza, trattandosi di professionista all'inizio della propria attività, sia stata quasi interamente pagata dalla madre, la quale peraltro per effetto della precedente vendita di un immobile a Vizzolo Predabissi percependo la somma di € 920.000.00=, aveva certo quelle disponibilità finanziarie che giustificavano i necessari esborsi per le spese correnti, ed anche per l'acquisto di detta autovettura, esborsi che peraltro trovano conferma anche nei movimenti contabili indicati e documentati dal ricorrente nel proprio ricorso.

Anche per quanto riguarda poi la capacità contributiva desunta dalla disponibilità dell'immobile sito a san Piero Sieve (FI), in riferimento alle spese sostenute per il medesimo, da una parte valgono le stesse argomentazioni di cui sopra riferite comunque ad un presumibile contributo della madre per le necessità quotidiane, e dall'altra, la

intestazione di tutte le utenze allo zio An. Za., fanno ritenere che effettivamente lo stesso avesse io e la effettiva disponibilità di detto immobile disponibilità per altro della quale è stata data una logica spiegazione.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ritiene pertanto la Commissione che non sussistano le condizioni reali e di legge per rilevare quello scostamento che consente all'Ufficio di procedere ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73 ad una ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto del ricorrente per gli anni 2005, 2006 e 2007; conseguentemente i relativi avvisi di accertamento vanno annullati, accogliendo i ricorsi avverso gli stessi, qui riuniti.

Stante la complessità della controversia, ed il carattere obiettivamente controvertibile della stessa, ritiene la Commissione che vi siano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.